ISSN 1974-9562 **ANNO - XXV**

AMBIENTE DIRITTO

RIVISTA SCIENTIFICA GIURIDICA inserita nell'Area **12 -** Classe **A -** ANVUR

All'interno i contributi dei seguenti Autori:

SAGGI: **Elena Vivaldi – Andrea Conzutti – Daniela Porena – Sara Scalini – Giacomo Vivoli – Alfonso Maria Fimiani – Francesco Amici – Attilio Luigi Maria Toscano – Antonio Gusmai – Francesco Sanchini – Palma Pujia – Paolo Brambilla – Raffaele Roberto Severino – Lucia Firino – Francesco Gallarati – Fabio Antonio Siena – Diego De Carolis – Vittorio Pampanin – Paolo Cotza – Vincenzo Del Gaiso – Stefano Giubboni – Fabiola Lamberti – Francesco Alifano – Maria Giovannone – Gianluca Bonanomi – Antonio Viscomi – Simone Auriemma – Emilia D'Avino –** *FOCUS:* **Rocco Carrano – Giulio Salvatore Ceraso – Giovanni Gugliotti –** *OSSERVATORI:* **Andrea Giocondi – Andrea Greco – Gaia Gandolfi – Andrea De Lia – Ambra Mostarda – Domenico Pace – Alessia Riommi – Chiara Trotta.**

ISSN 1974-9562

AMBIENTEDIRITTO – EDITORE©®

Anno ***2025*** - Fasc. ***n. 3***

Testata registrata presso il Tribunale di Patti (Reg. n. 197 del 19/07/2006)

ISSN 1974-9562

AMBIENTE DIRITTO

ORGANIGRAMMA DELLA RIVISTA

DIRETTORE RESPONSABILE:

Fulvio Conti Guglia

Iscritto presso l'Albo dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia E.S. dal 23/06/2006, (i.d. n.1483), ex art. 28, Legge n. 69/1963 e ss. mm..

DIRETTORI SCIENTIFICI:

Giuseppe Albenzio *Vice Avvocato Generale dello Stato*
Raffaele Chiarelli *Professore Straordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi Guglielmo Marconi*
Claudio Rossano *Professore Emerito di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Roma La Sapienza.*

COMITATO DIRETTIVO:

Paolo Bianchi *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Camerino –* ***Simone Budelli*** *Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Perugia –* ***Agatino Cariola*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Catania –* ***Guglielmo Cevolin*** *Professore Aggregato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Udine –* ***Salvatore Cimini*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Teramo –* ***Gian Paolo Dolso*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Trieste –* ***Angelo Lalli*** *Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi La Sapienza –* ***Alfredo Morrone*** *Docente a contratto di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi Chieti – Pescara –* ***Saverio Regasto*** *Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (ius/21) Università degli Studi di Brescia.*

COMITATO INTERNAZIONALE SCIENTIFICO:

Richard Albert *Full Professor in Constitutional Law at University of Texas at Austin –* ***Stefano Agosta*** *Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Messina –* ***Domenico Amirante*** *Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli –* ***Adriana Apostoli*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli studi di Brescia –* ***Gaetano Armao*** *Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Palermo –* ***Francesco Armenante*** *Professore aggregato in Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Salerno –* ***Massimiliano Atelli*** *Magistrato della Corte dei Conti, Pres. Commissione VIA-VAS, nonché abilitato professore associato nel sett. IUS/10 –* ***Francisco Balaguer Callejón*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Granada –* ***Michele Belletti*** *Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Bologna –* ***Stefano Bellomo*** *Professore Ordinario di Diritto del Lavoro (IUS/07) Università La Sapienza di Roma –* ***Mario Bertolissi*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Padova –* ***Raffaele Bifulco*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università di Roma Luiss "Guido Carli" –* ***Francesca Biondi*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Milano –* ***Annamaria Bonomo*** *Professoressa Associata di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli studi di Bari –* ***Elena Buoso*** *Professoressa Associata di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Padova –* ***Paola Caputi Jambrenghi*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" –* ***Sabino Cassese*** *Giudice emerito della Corte Costituzionale, Professore emerito della Scuola Normale Superiore di Pisa –* ***Emilio Salvatore Castorina*** *Professore Ordinario Diritto Costituzionale (IUS/08) Univiversità degli Studi di Catania –* ***Maria Cristina Cataudella*** *Professoressa Ordinario di Diritto del Lavoro (IUS/07) Università degli Studi di Roma Tor Vergata-* ***Marcello Cecchetti*** *Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Sassari –* ***Cristiano Celone*** *Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Palermo –* ***Alfonso Celotto*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08), Università degli Studi "Roma Tre" –* ***Ginevra Cerrina Feroni*** *Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi di Bologna –* ***Mario Pilade Chiti*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Firenze –* ***Alberto Clini*** *Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) e pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo –* ***Antonio Colavecchio*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Foggia –* ***Calogero Commandatore*** *Magistrato presso TAR Sicilia Palermo –* ***Carlo Colapietro*** *Professore Ordinario di Diritto Pubblico (IUS/9)*

Università degli Studi Roma tre – ***Claudio Contessa*** *Presidente della seconda Sezione del Consiglio di Stato* – ***Gabriella De Giorgi Cezzi*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli studi del Salento* – ***Emanuele Di Salvo*** *Presidente della quarta sezione penale della Corte di cassazione* – ***Marina D'Orsogna*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Teramo* – ***Vera Fanti*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Foggia* – ***Renato Federici*** *Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Roma La Sapienza* – ***Leonardo Ferrara*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Firenze* – ***Giancarlo Antonio Ferro*** *Professore associato di Diritto costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Catania* – ***Fabrizio Fracchia*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Milano "Luigi Bocconi"* – ***Diana Urania Galetta*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Milano* – ***Giuseppe Garzia*** *Professore Aggregato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università di Bologna* – ***Paolo Giangaspero*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Trieste* – ***Loredana Giani*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università Europea di Roma* – ***Andrea Giordano*** *Magistrato Corte dei Conti* – ***Walter Giulietti*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi dell'Aquila* – ***Matteo Gnes*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Urbino Carlo Bo* – ***Andrea Gratteri*** *Professore Associato di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pavia* – ***Antonio Guidara*** *Professore Ordinario di Diritto Tributario (IUS/12) Università degli Studi di Catania* – ***Nicola Gullo*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS 10) Università degli Studi di Palermo* – ***Giovanna Iacovone*** *Professoressa associata di Diritto amministrativo (IUS/10) Università degli Studi della Basilicata* – ***Maria Assunta Icolari*** *Professoressa Associato (IUS/12) Università degli Studi G. Marconi di Roma* – ***Lorenzo Ieva*** *Magistrato T.A.R. Puglia – Bari – Dottore di ricerca in diritto pubblico dell'economia* – ***Antonio Las Casas*** *Professore associato di Diritto Privato Comparato (IUS/02) Università degli Studi di Catania* – ***Dimitris Liakopoulos*** *Full Professor of European Union Law in Fletcher School of Law and Diplomacy – Tufts University* – ***Sebastiano Licciardello*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Catania* – ***Vincenzo Lippolis*** *Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi Internazionali di Roma* – ***Fabrizio Lorenzotti*** *Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Camerino* – ***Antonino Longo*** *Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Catania* – ***Francesco Longobucco*** *Professore Associato di Diritto Privato (IUS/01) Università Roma Tre* – ***Giuseppe Losappio*** *Professore Associato di Diritto Penale (IUS/17) Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"* – ***Paolo Maddalena*** *Vice Presidente Emerito della Corte Costituzionale* – ***Francesco Manganaro*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università Mediterranea di Reggio Calabria, Presidente dell'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo (AIPDA)* – ***Antonella Massaro*** *Professore Associato Diritto penale (IUS/17) Università degli Studi*

*Roma Tre – **Ugo Mattei** Professore Ordinario di Diritto privato (IUS/01) Università degli Studi di Torino – **Michele Mauro** Professore Associato di Diritto tributario (IUS/12) presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro – **Ludovico Mazzarolli** Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Udine – **Agostino Meale** Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Bari – **Marisa Meli** Professore Ordinario di Diritto Privato (IUS/01) Università degli Studi di Catania – **Roberto Miccù** Professore ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi La Sapienza – Roma – **Cesare Mirabelli** Professore Ordinario di Diritto Ecclesiastico (IUS/11) Università degli Studi Roma Tor Vergata, Presidente Emerito della Corte costituzionale – **Antonio Mitrotti** Abilitato alle funzioni di prof. univ. di 2° Fascia nel Sett. Conc. 12/C1 – Segretario Comunale – **Remo Morzenti Pellegrini** Professore ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Bergamo, già Rettore della medesima Università, Vicepresidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione – **Gracia Luchena Mozo** Professore Ordinario Universidada de Castilla-la Mancha – **Stefano Nespor** Professore a contratto di Diritto Amministrativo (IUS/10) Politecnico di Milano – **Dante Flàvio Oliveira Passos** Professor Adjunto de Administracão, Universidade Estadual de Paraìba – **Marco Olivi** Professore Associato di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università Ca' Foscari di Venezia – **Gabriel Doménech Pascual** Profesor Titular de Derecho Administrativo (IUS/10) Universitat de Valencia – **Paolo Passaglia** Professore Ordinario di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università di Pisa – **Andrea Pertici** Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università di Pisa – **Aristide Police** Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università di Roma Tor Vergata – **Antonio Preteroti** Professore Ordinario di Diritto del Lavoro (IUS/07) Università degli Studi di Perugia – **Daniele Porena** Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Perugia – **Nicoletta Rangone** Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università di Roma LUMSA – **Carlo Rapicavoli** (Direttore Generale presso Provincia di Treviso – Direttore ANCI Veneto e UPI Veneto) – **Cecilia Ricci** Professoressa Associata di Storia Romana (L-ANT/03) Università degli Studi del Molise – **Maurizio Riverditi** Professore Associato di Diritto Penale (IUS/17) Università degli Studi di Torino – **Raffaele Guido Rodio** Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli studi di Bari – **Roberto Romboli** Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Pisa – **Tulio Raul Rosembuj** Professore Ordinario di Diritto Tributario IUS/12 (Universidad de Barcelona) e Prof. a contratto in LUISS – **Gianluca Ruggiero** Professore Associato di Diritto penale (IUS/17) Università del Piemonte Orientale – **Antonio Saitta** Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Messina – **Ugo Salanitro** Professore Ordinario di Diritto Privato (IUS/01) Università degli Studi di Catania – **Alessio Scarcella** Consigliere della Suprema Corte di Cassazione – **Giuliano Scarselli** Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile (IUS/15) Università degli studi di Siena – **Andrea Scella** Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale (IUS/16) Università degli Studi di Udine – **Elisa Scotti** Professoressa Associata di Diritto Amministrativo – Docente di Diritto dell'Ambiente – (IUS/10) Università degli Studi di Macerata*

– ***Andrea Sereni*** *(Professore Ordinario di Diritto penale (IUS/17) presso l'Università di Perugia)* – ***Andrea Simoncini*** *Professore Ordinario di Diritto Costituzionale (IUS/08) Università degli Studi di Firenze* – ***Sara Spuntarelli*** *Professoressa Ordinaria di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Camerino* – ***Paolo Stella Richter*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS 10) e Diritto urbanistico Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Univ. Luiss Guido Carli* – ***Ernesto Sticchi Damiani*** *Professore Emerito di Diritto Amministrativo Università del Salento* – ***Antonio Leo Tarasco*** *Professore Ordinario Abilitato di Diritto amministrativo (IUS/10) Dirigente MiBAC (Ministero Beni e Attività Culturali)* – ***Ida Tascone*** *Magistrato TAR Lazio* – ***Vito Tenore*** *Pres. Sez. Giurisd. della Corte dei Conti Lombardia; Prof. Diritto del Lavoro Pubblico presso SNA (già SSPA), Doc. titolare di Diritto Amministrativo* – ***Fabrizio Tigano*** *Professore Ordinario di Diritto amministrativo (IUS/10) Università degli Studi di Messina* – ***Dario Elia Tosi*** *Professore Associato di Diritto Pubblico Comparato (IUS/21) Università degli Studi della Valle d'Aosta* – ***Duccio Traina*** *Professore Associato di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Firenze* – ***Silvio Troilo*** *Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico (IUS/09) Università degli Studi di Bergamo* – ***Francesco Fabrizio Tuccari*** *Professore Ordinario di Diritto Amministrativo (IUS/10) Università degli Studi del Salento* – ***Giacomo Vivoli*** *(Professore a contratto in Diritto dell'Ambiente, Università degli Studi di Firenze).*

COMITATO DI REDAZIONE:

Luigi Carbone *(Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico – Università degli Studi di Trieste – Coordinatore Dottrina)* – ***Lucrezia Corradetti*** *(Dottoranda di Ricerca in Diritto Amministrativo (IUS/10) dell'Università degli Studi di Bologna)* – ***Paolo Cotza*** *(Ricercatore in Diritto Amministrativo presso l'Università degli Studi di Cagliari)* – ***Augusto Di Cagno*** *(Ricercatore di Diritto Amministrativo IUS/10 Università degli Studi di Bari)* – ***Daniela Di Paola*** *(Funzionario MIUR – Coordinatrice Giurisprudenza)* – ***Claudia Fava*** *(Ricercatrice confermata e Professore aggregato di Diritto Tributario (IUS/12) – Università degli Studi della Calabria)* – ***Giuseppe Farcomeni*** *(Dottorando di ricerca in Diritto tributario (IUS/12) presso l'Università degli Studi di Messina)* – ***Aniello Formisano*** *(Dottore di ricerca in diritto Pubblico presso l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope")* – ***Ilaria Genuessi*** *(Ricercatore in Diritto Amministrativo (IUS/10) presso l'Università degli Studi di Bergamo)* – ***Andrea Giocondi*** *(Avvocato in Roma)* – ***Matteo Milanesi*** *(Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale (IUS/08) e pubblico (IUS/09) – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano)* – ***Laura Pergolizzi*** *(Ricercatrice di Diritto amministrativo nel Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell'Universitá degli Studi di Messina)* – ***Alessia Riommi*** *(Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro*

(IUS/07) nell'Università degli Studi di Perugia) – ***Dario Sammarro*** *(Dottorando di ricerca in diritto amministrativo (IUS/10) Università degli Studi della Basilicata) –* ***Leo Stilo*** *(Cultore della materia in Diritto Amministrativo, già Direttore della Rivista Il Nuovo Diritto) –* ***Gianluca Trenta*** *(Dottore di ricerca in Diritto Comparato nell'Università degli Studi Guglielmo Marconi) –* ***Giovanni Zaccaria*** *(Dottore in giurisprudenza – Specializzato nelle professioni legali – SSPL).*

ELENCO INTERNAZIONALE DEI REFEREES:

Giuseppe Ugo Abate *(Università degli Studi di Palermo) –* ***Roberta Agnoletto*** *(Avv. del Foro di Venezia e Coord. Didattica Master in Diritto dell'Ambiente e del Territorio – Università Ca' Foscari di Venezia) –* ***Xavier Arbos Marin*** *(Universidad de Barcelona) –* ***Marco Brocca*** *(Università degli Studi del Salento) –* ***Maria Agostina Cabiddu*** *(Politecnico di Milano) –* ***Marco Calabrò*** *(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) –* ***Hilde Caroli Casavola*** *(Università degli Studi del Molise) –* ***Achille Antonio Carrabba*** *(Università degli Studi di Bari Aldo Moro) –* ***Matteo Carrer*** *(Università degli Studi di Bergamo) –* ***Gian Franco Cartei*** *(Università degli Studi di Firenze) –* ***Giovanni Catalisano*** *(Università degli Studi di Enna Kore) –* ***Marta Silvia Cenini*** *(Università degli Studi dell'Insubria) –* ***Omar Chessa*** *(Università degli Studi di Sassari) –* ***Stefano Ciampi*** *(Università degli Studi di Trieste) –* ***Daniele Sebastiano Coduti*** *(Università degli Studi di Foggia) –* ***Luigi Colella*** *(Università della Campania Luigi Vanvitelli) –* ***Valeria Corriero*** *(Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") –* ***Fabio Corvaja*** *(Università degli Studi di Padova) –* ***Juan Carlos Covilla Martìnez*** *(Universidad Externado de Colombia) –* ***Gianni Cortigiani*** *(Avvocato Distrettuale dello Stato di Firenze) –* ***Manlio D'Agostino Panebianco*** *(CeSIntES dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata) –* ***Simona D'Antonio*** *(Università degli Studi di Teramo) –* ***Lorenzo De Gregoriis*** *(Università degli Studi di Teramo) –* ***Angelo Delogu*** *(Università degli Studi di Urbino Carlo Bo) –* ***Andrea De Lia*** *(Avv. penalista e Docente a contratto di Diritto penale) –* ***Augusto Di Cagno*** *(Università degli Studi di Bari "Aldo Moro") –* ***Viviana Di Capua*** *(Università di Napoli Federico II) –* ***Maria Rosaria Di Mattia*** *(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli) –* ***Ruggero Dipace*** *(Università degli Studi del Molise) –* ***Enzo Di Salvatore*** *(Università degli Studi di Teramo) –* ***Caterina Drigo*** *(Università di Bologna) –* ***Pietro Faraguna*** *(Università degli Studi di Trieste) –* ***Daniela Ferrara*** *(Università degli studi di Palermo) –* ***Maria Dolores Ferrara*** *(Università degli Studi di Trieste) –* ***Luigi Ferrara*** *(Università di Napoli Federico II) –* ***Claudio Galtieri*** *(Doc. Univ. di Modena-R.Emilia, già Proc. Gen. Corte dei Conti) –* ***Biagio Giliberti*** *(Universitas Mercatorum) –* ***Valentina Giomi*** *(Università degli Studi di Pisa) –* ***Dimitri Girotto*** *(Università degli Studi di Udine) –* ***David Grifoni*** *Avvocato del Foro di Firenze –* ***Emanuele Guarna Assanti*** *(Università degli Studi Guglielmo Marconi) –* ***Francesca Guerriero*** *(Avv. penalista*

del Foro di Roma) – ***Antonio Guidara*** *(Università degli Studi di Catania)* – ***Anna Rita Iacopino*** *(Università degli Studi dell'Aquila)* – ***Paolo Iafrate*** *(Università degli studi di Roma "Tor Vergata")* – ***Armando Lamberti*** *(Università degli Studi di Salerno)* –***Agatino Giuseppe Lanzafame*** *(Referendario TAR LAZIO)* – ***Nicoletta Laurenti Collino*** *(Dottoranda in Diritto Pubblico, interateneo Trieste-Udine)* – ***Vito Sandro Leccese*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Anna Lorenzetti*** *(Università degli Studi di Bergamo)* – ***Cesare Mainardis*** *(Università degli Studi di Ferrara)* – ***Marco Mancini*** *(Università Ca' Foscari di Venezia)* – ***Giovanna Marchianò*** *(Università degli Studi di Bologna)* – ***Karla Georgina Martinez Herrera*** *(Università degli Studi di Brescia)* – ***Donatantonio Mastrangelo*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Giovanna Mastrodonato*** *(Università di Bari)* – ***Mezzacapo Domenico*** *(Università La Sapienza di Roma)* – ***Giulia Milo*** *(Università degli Studi di Trieste)* – ***Giuseppe Misserini*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Viviana Molaschi*** *(Università degli Studi di Bergamo)* – ***Davide Monego*** *(Università degli Studi di Trieste)* – ***Susana Moreno Caliz*** *(Universitat de Barcelona)* – ***Asensio Navarro Ortega*** *(Universidad de Granada)* – ***Alberto Oddenino*** *(Università degli Studi di Torino)* – ***Sandra Regina Oliveira Passos Bragança Ferro*** *(Centro Universitario Estácio da Amazônia)* – ***Vittorio Pampanin*** *(Università degli Studi di Pavia)* – ***Vera Parisio*** *(Università degli Studi di Brescia – Esperta in materia ambientale)* – ***Maria Antonella Pasculli*** *(Università degli Studi di Bari "Aldo Moro")* ***Paolo Patrito*** *(Università degli Studi di Torino)* – ***Mauro Pennasilico*** *(Università degli Studi di Bari Aldo Moro)* – ***Vincenzo Pepe*** *(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)* – ***Francesco Perchinunno*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Alberto Pierobon*** *(Consulente per Enti in materia ambientale)* – ***Olivia Pini*** *(Università degli Studi di Modena)* – ***Rolando Pini*** *(Università degli Studi di Bologna)* – ***Patrizia Pinna*** *(Avvocato dello Stato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze)* – ***Nicola Pisani*** *(Professore Ordinario di Diritto Penale (IUS/17) Università degli Studi di Teramo)* – ***Carmine Petteruti*** *(Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)* – ***Oreste Pollicino*** *(Università Bocconi)* – ***Flavio Ponte*** *(Università degli studi della Calabria)* – ***Corrado Procaccini*** *(Avvocato del Foro di Benevento)* – ***Vito Plantamura*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Edoardo Carlo Raffiotta*** *(Università degli Studi di Bologna)* – ***Nino Olivetti Rason*** *(Università degli studi di Padova)* – ***Pierpaolo Rivello*** *(Università degli Studi di Torino)* – ***Mariano Robles*** *(Università degli Studi degli Studi di Bari)* – ***Paolo Rossi*** *(Università degli Studi di Perugia)* – ***Davide Rossi*** *(Università degli Studi di Trieste)* – ***Gianpaolo Maria Ruotolo*** *(Università di Foggia)* – ***Francesco Emanuele Salamone*** *(Università degli Studi della Tuscia)* – ***Giandomenico Salcuni*** *(Università degli Studi di Foggia)* – ***Leonardo Salvemini*** *(Università degli Studi di Milano La Statale – Politecnico di Milano – "La Sapienza" di Roma)* – ***Antonio Saporito*** *(Università degli Studi Niccolò Cusano)* – ***Ciro Sbailò*** *(Università degli Studi internazionali di Roma)* – ***Maria Stefania Scardigno*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Franco Sciarretta*** *(Unitelma Sapienza Roma)* – ***Andrea Sticchi Damiani*** *(Cultore di diritto amministrativo Avv. Foro di Lecce)* – ***Anna Tacente*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Alma Lucia Tarantino*** *(Università degli Studi di Bari)* – ***Marco Terrei*** *(Centrale*

di committenza del Comune di Lanciano) – ***Grazia Maria Vagliasindi*** *(Università degli Studi di Catania) –* ***Tommaso Ventre*** *(LUISS Guido Carli) –* ***Marcello Vernola*** *(Universita di' Cassino e del Lazio Meridionale) –* ***Donato Vese*** *(Università degli Studi di Torino) –* ***Francesca Zagaria*** *(Università di Napoli Parthenope).*

Sezione specializzata – DIRITTO DEL LAVORO

ALI (Ambiente, Lavoro, Impresa)

ORGANIGRAMMA

DIREZIONE SCIENTIFICA

Bellomo Stefano, *Ordinario di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma* **– Cataudella Maria Cristina,** *Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata* **– Preteroti Antonio,** *Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Perugia.*

COMITATO SCIENTIFICO

Balletti Emilio**, Ordinario di Diritto del lavoro Università della Campania L. Vanvitelli – **Bellavista Alessandro**, Ordinario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Palermo – **Campanella Piera**, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – **D'Alessandro Giovanni**, Ordinario di istituzioni di diritto pubblico Università Niccolò Cusano – **Ferluga Loredana**, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Messina – **Lambertucci Pietro**, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi dell'Aquila – **Maio Valerio**, Ordinario di diritto del lavoro UnitelmaSapienza – **Pascucci Paolo**, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – **Passalacqua Pasquale**, Ordinario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata Direttore Ufficio del lavoro della Sede Apostolica – **Pellacani Giuseppe**, Ordinario di Diritto del lavoro Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – **Pérez de los Cobos Orihuel Francisco**, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Complutense de Madrid Presidente Emérito del Tribunal Constitucional – **Sánchez Trigueros Carmen**, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad de Murcia – **Sánchez-Urán Azaña Yolanda**, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Directora del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Universidad Complutense de Madrid – **Sempere Navarro Antonio Vicente**, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Presidente del Tribunal Supremo – **Valente Lucia**, Ordinario di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma – **Venditti

***Lucia**, Ordinario di diritto del lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II – **Zilio Grandi Gaetano**, Ordinario di diritto del lavoro Prorettore Università Ca' Foscari.*

REDAZIONE

Coordinatori: ***Cairoli Stefano**, Associato di diritto del lavoro Università degli Studi di Perugia – **Luigi Carbone**, Assegnista di ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico – Università degli Studi di Trieste – **Ferraro Fabrizio**, Ricercatore di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma – Componenti: **Calderara Dario**, Ricercatore di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma – **Rocchi Luisa**, Assegnista di diritto del lavoro Sapienza Università di Roma – **Giampà Gianluca**, Dottorando di ricerca in diritto del lavoro Sapienza Università di Roma – **De Giuli Flaminia**, Dottoranda di ricerca in diritto del lavoro Sapienza Università di Roma – **Lamberti Fabiola**, Ricercatrice di diritto del lavoro Università degli Studi Roma Tre – **Mostarda Ambra**, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro Università Ca' Foscari.*

***Comitato di Referaggio:** I referaggi sono svolti dai referees della Rivista ai sensi delle disposizioni ANVUR.*

I quaderni di AmbienteDiritto

COLLANA DI DIRITTO PUBBLICO

Comitato di Direzione *composto dai Prof.ri del* ***C.D. della Rivista***

Comitato Scientifico *composto dai Prof.ri:* ***Belletti Michele, Bianchi Paolo, Budelli Simone, Maddalena Paolo, Cassese Sabino, Cerrina Feroni Ginevra, Chiarelli Raffaele, Regasto Saverio****.*

COLLANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Comitato di Direzione *composto dai Prof.ri:* ***Bellomo Stefano, Mezzacapo Domenico, Preteroti Antonio, Sánchez-Urán Azaña María Yolanda.***

Comitato Scientifico *composto dai Prof.ri:* ***Alvino Ilario, Cairoli Stefano, Ciucciovino Silvia, Ferraro Fabrizio, Maresca Arturo, Ponte Flavio, Sánchez Trigueros Carmen, Valente Lucia.***

COLLANA DI DIRITTO PENALE

Comitato di Direzione *composto dai Prof.ri****: Adelmo Manna*** *(Professore Emerito di Diritto penale presso l'Università di Foggia) –* ***Bartolomeo Romano*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Palermo) –* ***Luigi Foffani*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Modena e Reggio Emilia).*

Comitato Scientifico *composto dai Prof.ri:* ***Elio Romano Belfiore*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Foggia) –* ***Andrea Castaldo*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Salerno) –* ***Gian Paolo Demuro*** *(Professore Ordinario presso l'Università di Sassari) –* ***Giuseppe Losappio*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Bari) –* ***Annamaria Peccioli*** *(Professoressa Ordinaria di Diritto penale presso l'Università degli Studi di Genova) –* ***Nicola Pisani*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Teramo) –* ***Giandomenico Salcuni*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Foggia) –* ***Andrea Sereni*** *(Professore Ordinario di Diritto penale presso l'Università di Perugia) –* ***Filippo Bellagamba*** *(Professore Associato di Diritto penale presso l'Università di Siena) –* ***Maurizio Riverditi*** *(Professore Associato di Diritto penale presso l'Università di Torino) –* ***Gianluca Ruggiero*** *(Professore Associato di Diritto penale presso l'Università del Piemonte Orientale) –* ***Maria Grazia Vagliasindi*** *(Professoressa Associata di Diritto penale presso l'Università di Catania).*

I volumi delle collane sono sottoposti a doppio referaggio cieco da parte di valutatori esterni esperti delle materie trattate.

N.B.: Tutti gli articoli della rivista sono posti a referaggio secondo le disposizioni ANVUR ad esclusione dei focus, degli osservatori giurisprudenziali e dei redazionali o editoriali.

Indice

RIVISTA SCIENTIFICA GIURIDICA inserita nell'Area 12 - Classe A - ANVUR.....1

ORGANIGRAMMA DELLA RIVISTA.....2

Indice.....14

SAGGI.....18

UN PRIMO BILANCIO DELLA RIFORMA DELL'ART. 9 COST. LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI FRONTE AGLI ALTRI VALORI FONDAMENTALI.....19

Elena Vivaldi.....19

THE EURO AS A CONSTITUTIONAL CURRENCY.....48

Andrea Conzutti.....48

LE CER COME STRUMENTO DI LIBERALIZZAZIONE, DECENTRAMENTO E DEMOCRATIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA.....60

Daniele Porena.....60

LA RIGENERAZIONE URBANA NELLA RECENTE L.R. MARCHE N. 19/2023.....69

Sara Scalini.....69

GIUSTIZIA CLIMATICA: L'IMPORTANZA DEI MECCANISMI PROCESSUALI E L'INIZIO DI UNA NUOVA STAGIONE DEL CONTENZIOSO NELL'UNIONE EUROPEA.....93

Giacomo Vivoli.....93

LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE:.....126

LA PREVENZIONE DEI RIFIUTI EVITABILI NEL MODELLO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE.....126

Alfonso Maria Fimiani.....126

CARBON MARKETS, QUOTE DI EMISSIONE E CARBON CREDIT DERIVATIVE CONTRACTS.....175

Francesco Amici.....175

OLTRE IL *RISK-BASED APPROACH*, VERSO UN "*COSTITUZIONALISMO ALGORITMICO SOSTANZIALE*" NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....193

Attilio Luigi Maria Toscano.....193

TRA EROS E THANATOS: IL DIRITTO COSTITUZIONALE "AL FRONTE" DELLE GUERRE.....228

Antonio Gusmai.....228

LE *SANDBOXES* NORMATIVE TRA EVOLUZIONE TECNOLOGICA E PROFILI DI COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE....266

Francesco Sanchini....266

IL VALORE GIURIDICO E SIMBOLICO DEL DISSENSO FEMMINILE NEI CONTESTI MAFIOSI: PROFILI PROCESSUALPENALISTICI, COLLABORAZIONI E TESTIMONIANZE 291

Palma Pujia....291

LA TUTELA DELL'INTERESSE PUBBLICO NELLA LEGGE "SALVA CIRCOLI"....304

Paolo Brambilla....304

IL CONTENZIOSO CLIMATICO TORNA DAVANTI LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO CON I RICORSI *URICCHIO* E *DE CONTO*: UN'OCCASIONE MANCATA. 322

Raffaele Roberto Severino....322

LA QUALIFICAZIONE DELLE STRADE VICINALI: LA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, NELLA VISIONE ECOSISTEMICA DELL'AMBIENTE....337

Lucia Firino....337

LA DIFFUSIONE DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEL BILANCIAMENTO TRA PRINCIPI COSTITUZIONALI: EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E SCENARI FUTURI....360

Francesco Gallarati....360

GOVERNARE IL RISCHIO, PUNIRE L'INCERTEZZA....387

LA GUIDA DOPO L'USO DI STUPEFACENTI TRA TIPO NORMATIVO D'AUTORE E SIMBOLISMO REPRESSIVO....387

Fabio Antonio Siena....387

L'ART. 49 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E LA "NEGOZIABILITÀ" DEL CONTENUTO DELL'ATTO DI CONCESSIONE SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA....426

Diego De Carolis....426

VERSO UN SSN "A TRAZIONE PRIVATA" TRA EQUIVOCI E DOGMI: BREVI RIFLESSIONI SULLA NECESSITÀ DI RIMEDITARE IL RUOLO DEL PRIVATO IN SANITÀ....490

Vittorio Pampanin....490

'SOSTENIBILITÀ' DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE NELL'OTTICA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO....527

Paolo Cotza....527

SEZIONE SPECIALIZZATA – DIRITTO DEL LAVORO....581

ALI (AMBIENTE, LAVORO, IMPRESA)....581

IL LAVORO NEL CAPITALISMO DEI DATI. OSSERVAZIONI PER UNA RIDISTRIBUZIONE EQUA DEL VALORE DELL'INFORMAZIONE....582

Vincenzo Del Gaiso....582

IL LAVORO TRAMITE PIATTAFORMA....613

E I PROBLEMI DI INQUADRAMENTO....613

Stefano Giubboni....613

INCLUSIONE LAVORATIVA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ: LE SOLUZIONI BASATE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE *COME SOSTEGNI NECESSARI* E *ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI*....630

Fabiola Lamberti....630

L'ORARIO DI LAVORO E LE SUE FUNZIONI, OGGI....666

Francesco Alifano....666

LA SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DA LAVORO NELL'INTRECCIO REGOLATIVO TRA IL L'*AI ACT* E IL REGOLAMENTO MACCHINE....698

Maria Giovannone....698

LA TUTELA DELLA POSIZIONE PREVIDENZIALE DEI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI....719

Gianluca Bonanomi....719

QUANDO I NUMERI CONTANO: NOTE SPARSE SU "PICCOLE IMPRESE" E LICENZIAMENTO....752

Antonio Viscomi....752

SULL'OBBLIGO DATORIALE DI FORMAZIONE-ADATTAMENTO NELLE TRANSAZIONI ECOLOGICA E DIGITALE. SPUNTI DAGLI ORDINAMENTI FRANCESE E SPAGNOLO....765

Simone Auriemma....765

TECNICHE DI TUTELA DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER LA "CURA DEI CARI": AMBITO APPLICATIVO, EFFICACIA E "TRAPPOLE" NORMATIVE....796

Emilia D'Avino....796

FOCUS....818

DISINFORMAZIONE E DEMOCRAZIA: IL PROBLEMA DELLE "FAKE NEWS" NELL'AMBIENTE DIGITALE....819

Rocco Carrano....819

LE COMPETENZE DELLA REGIONE SICILIANA E LA TUTELA DEL PAESAGGIO NELLA LETTURA DEL TAR SICILIA....840

Giulio Salvatore Ceraso....840
LE NUOVE FUNZIONI PORTUALI NELLA TRANSIZIONE ENERGETICA....854
Giovanni Gugliotti....854
OSSERVATORIO....869
OSSERVATORIO DI DIRITTO CIVILE....870
Andrea Giocondi - Andrea Greco....870
OSSERVATORIO DI DIRITTO PENALE SOSTANZIALE....876
Gaia Gandolfi – Andrea De Lia....876
OSSERVATORIO DI SICUREZZA SUL LAVORO....892
Ambra Mostarda - Domenico Pace - Alessia Riommi - Chiara Trotta....892
Collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT....917

OSSERVATORIO DI SICUREZZA SUL LAVORO

Work Safety Observatory July-September 2025

A cura di
Ambra Mostarda - Domenico Pace - Alessia Riommi - Chiara Trotta*

Abstract [ITA]: Il presente osservatorio raccoglie le massime delle più rilevanti pronunce della Corte di Cassazione, sia penale che civile, con riferimento ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Uno specifico *focus* è dedicato alla sentenza della Cassazione penale, Sez. 4°, 14 luglio 2025, n. 25729, in tema di delega di funzioni e responsabilità per "alta vigilanza".

Parole chiave: Salute e sicurezza sul lavoro - Art. 2087 c.c. - D.lgs. n. 81/2008 - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Delega di funzioni - Responsabilità per "alta vigilanza" - Responsabilità amministrativa degli enti.

Abstract [ENG]: *This observatory collects the key legal principles from the most significant rulings of the Italian Corte di Cassazione, both criminal and civil, issued in July, August and September 2025, concerning workplace health and safety. Special attention is given to Cassazione penale, Sez. 4°, July 14, 2025, no. 25729, regarding the delegation of functions and responsibilities for "high surveillance".*

Keywords: *Health and Safety at Work - Article 2087 of the Civil Code - Legislative Decree No. 81/2008 - Accident at Work - Employer's Liability - Delegation of functions - Responsibility for "high vigilance" - Corporate Administrative Liability.*

SOMMARIO: **1.** La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. 4°, 14 luglio 2025, n. 25729, in tema di delega di funzioni e responsabilità per "alta vigilanza". – **1.1** La massima. – **1.2** La vicenda giudiziaria. – **1.3** Il principio di diritto espresso nella pronuncia. – **1.4** I precedenti giurisprudenziali sul tema e la virata restrittiva della Suprema Corte. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione civile relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione penale relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025. – **3.1** Le pronunce più rilevanti in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

***** Seppur il testo rappresenti il frutto di un lavoro condiviso, i par. 1, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono stati curati da Domenico Pace, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Perugia, il par. 2 è stato curato da Chiara Trotta, Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro, Sapienza Università di Roma, il par. 3 è stato curato da Ambra Mostarda, Assegnista di ricerca in Diritto del lavoro, Università Ca' Foscari Venezia e il par. 3.1 è stato curato da Alessia Riommi, Dottoranda di ricerca in Diritto del lavoro, Università degli Studi di Perugia.

1. La sentenza della Corte di Cassazione penale, Sez. 4°, 14 luglio 2025, n. 25729, in tema di delega di funzioni e responsabilità per "alta vigilanza".

1.1 La massima.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 14 luglio 2025 (ud. 11/4/2025), n. 25729 (*Pres. Di Salvo, Est. Mari*)

Organizzazioni imprenditoriali complesse – Delega di funzioni – Organo in posizione apicale – Profili strutturali di organizzazione – Controlli sulla sicurezza – Strutture aziendali – Poteri di sorveglianza – Poteri di intervento sostitutivo.

Nell'ambito delle organizzazioni imprenditoriali complesse, non possono essere oggetto di delega, da parte dell'organo in posizione apicale, i compiti attinenti ai profili strutturali di organizzazione, tra i quali devono farsi rientrare quelli attinenti alla scelta delle modalità e della frequenza dei controlli sulla integrità e la sicurezza delle strutture e dei beni facenti parte del complesso aziendale. In ogni caso, anche in presenza di delega di funzioni, rimangono di competenza della figura apicale i poteri di sorveglianza e di eventuale intervento sostitutivo nei confronti del delegato.

1.2 La vicenda giudiziaria.

La vicenda giudiziaria in commento riguarda un gravissimo sinistro stradale avvenuto sull'autostrada A16 Napoli-Canosa che ha causato il decesso di quaranta persone e il ferimento di altre ventinove, tutte viaggianti a bordo di un autobus.

Nell'atto di esercizio dell'azione penale è stato ascritto a diversi soggetti con posizioni di responsabilità presso la società Autostrade per l'Italia s.p.a. di aver cagionato colposamente l'incidente stradale.

Nello specifico, all'Amministratore Delegato e ai dirigenti della Direzione Centrale e delle relative articolazioni è stata ascritta, tra l'altro, la violazione delle norme che garantiscono la circolazione stradale in condizioni di sicurezza, in particolare per aver omesso di provvedere alla riqualificazione del viadotto ove si è verificato il sinistro.

Con sentenza emessa in data 11 gennaio 2019, il Tribunale di Avellino dichiarava parte degli imputati responsabili dei reati relativamente ascritti, condannandoli alle pene ritenute eque nonché al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili.

Avverso la sentenza proponevano appello gli imputati condannati, il responsabile civile nonché il p.m. in relazione alla posizione degli imputati mandati assolti.

La Corte di Appello, rigettando i motivi, confermava le condanne.

Contro la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati condannati nonché il responsabile civile.

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente uno dei ricorsi proposti ma solo in relazione al motivo di ricorso attinente alla rideterminazione della pena. Ha rigettato integralmente, invece, gli altri ricorsi.

1.3 Il principio di diritto espresso nella pronuncia.

Tra le molte questioni, la Suprema Corte affronta quella riguardante la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'Amministratore Delegato ed agli altri esponenti dell'amministrazione centrale di Autostrade s.p.a. in punto di manutenzione stradale (pag. 162 ss.).

Il tema di diritto attiene ai limiti di operatività della delega di funzioni conferita da parte delle figure apicali nell'ambito delle organizzazioni complesse, così come espressamente disciplinata dall'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per la materia della prevenzione antinfortunistica.

La Corte precisa che la delega è legittima nei limiti in cui il trasferimento delle funzioni riguardi un ambito definito e non l'intera gestione aziendale sempreché al soggetto delegato venga conferita pienezza di poteri, in primo luogo quelli di spesa, anche in virtù del corollario per cui il trasferimento dei poteri deve essere effettivo e non meramente cartolare.

Ciò posto, la Corte evidenzia che la posizione di garanzia in capo al soggetto rivestito delle funzioni apicali (e, specificamente, all'Amministratore Delegato) rileva sulla base di un duplice ordine di considerazioni.

Sotto un primo profilo, deve ritenersi che non siano delegabili da parte del soggetto in posizione apicale le funzioni strettamente attinenti ai profili strutturali dell'organizzazione e direttamente coinvolgenti le relative scelte strategiche di fondo.

Sotto altro aspetto, valorizzando il disposto dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, la Corte ricorda che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. In tal senso, il conferimento della delega comporta il permanere, in capo alla figura apicale, di una vigilanza che deve essere "alta" e che quindi riguarda non il merito delle singole scelte - in ordine al quale non può rinvenirsi un obbligo di controllo puntiforme sulle condotte tenute dal delegato - ma il complessivo compito di protezione e controllo a questi affidato.

Più precisamente, la Corte ha affermato che in presenza di strutture aziendali complesse, la delega di funzioni esclude la rimproverabilità di eventi lesivi ai deleganti se questi sono il frutto di occasionali disfunzioni; quando, invece, sono determinati da difetti strutturali aziendali e del processo produttivo, permane la responsabilità dei vertici aziendali proprio perché in capo a costoro deleganti permangano pur sempre obblighi di vigilanza ed intervento sostitutivo.

Sulla scorta di tali principi, la Corte ha chiarito che nell'ambito dei citati profili strutturali di organizzazione, non delegabili da parte dell'organo apicale, non possano non farsi rientrare le modalità di effettuazione dei controlli sulla complessiva sicurezza della struttura per gli utenti. Ne consegue che devono ritenersi di competenza dell'organo apicale le scelte in ordine a tipologia, frequenza e modalità dei controlli, potendo essere delegati al *management* subordinato solo aspetti attinenti alle concrete scelte operative.

In conclusione, la Corte ha affermato che - al di là del controllo sulle singole lavorazioni - incombe sull'Amministratore Delegato un generale obbligo di controllo sull'adeguatezza delle

regole adottate in tema di efficienza delle strutture apposte sulla rete autostradale, individuandosi in tale obbligo l'espressione di una regola cautelare generale, la cui sussistenza è sicuramente ravvisabile nel caso affrontato; gli Ermellini, inoltre, precisano che non v'è alcuna incompatibilità tra i compiti di alta vigilanza e quelli propri del ruolo prettamente strategico e di indirizzo attribuiti alla figura apicale.
Le deleghe, pertanto, non comportano il venir meno della posizione di garanzia in capo al predetto organo apicale.

1.4 I precedenti giurisprudenziali sul tema e la virata restrittiva della Suprema Corte.

La sentenza in commento è di rilevante importanza in quanto la Corte precisa in senso restrittivo la portata di principi già espressi in precedenza giustappunto in ordine alla responsabilità degli organi apicali, con specifico riferimento alle organizzazioni aziendali di grandi dimensioni.

Sulla materia, in effetti, era già intervenuta Cass pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343, la quale aveva sancito che in organizzazioni complesse è ben possibile che vi sia la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessità suggerisce che l'individuazione della responsabilità penale passa non di rado attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno.

La Suprema Corte aveva già puntualizzato che la posizione di garanzia deve essere ancorata a considerazioni di tipo sostanziale e funzionale, dovendosi tenere conto dei compiti esercitati in concreto (si ricorda che tale principio era già stato enunciato nel risalente arresto espresso da Cass. pen., Sez. Un., 1° luglio 1992, n. 9874. Sul tema si vedano anche Cass. pen., Sez. IV, 8 maggio 2012 n. 17074; Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2012, n. 49821; Cass. pen., Sez. IV, 28 maggio 2013, n. 37738).

Sotto il profilo dei requisiti della delega, la Cassazione aveva chiarito che, oltre alla forma scritta, occorre che il soggetto delegato possegga tutti i requisiti di professionalità richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate e che al delegato sia attribuita l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ferma restando la necessità che essa abbia un contenuto specifico rispetto ai settori di competenza attribuiti (In tal senso di veda già Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 31421). Questo perché costituisce principio basilare quello per cui la delega, per produrre l'effetto liberatorio, deve trasferire insieme ai doveri tutti i poteri necessari per un efficiente governo del rischio.

Per quanto, invece, attiene al tema della responsabilità, la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che il conferimento della delega non è idoneo a escludere integralmente la posizione di garanzia dell'organo in posizione apicale, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega medesima, gravando su tutti i componenti di tale organo il compito di vigilare sulla complessiva politica della sicurezza dell'azienda (Si vedano Cass pen., Sez. Un., 24 aprile 2014, n. 38343; Cass, pen., Sez. IV., 6 dicembre 2013, n. 4968).

Più recentemente, la Corte aveva affermato che la delega non può avere effetto liberatorio in caso di eventi dipendenti da carenze strutturali derivanti da gravi carenze organizzative di fondo ascrivibili ad insufficienze organizzative imputabili, a monte, alla politica degli organi di vertice (Cass. pen., Sez. IV, 3 ottobre 2024, n. 40682).

D'altra parte, in relazione ai citati poteri di alta vigilanza desumibili dal disposto dell'art. 16, comma 3, d.lgs. n. 81/2008, permane comunque in capo alla figura apicale un obbligo di sorveglianza e un potere/dovere di intervento sostitutivo in caso di inadempimento del delegato rispetto ai propri obblighi.

Tale obbligo, però, non può comunque avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, permanendo quindi solo una funzione di "alta vigilanza" che, in ordine alla corretta adozione dei criteri in tema di manutenzione della struttura, non può comunque esulare dai compiti dell'organo di vertice (Cass. pen., Sez. IV, 5 ottobre 2023, n. 51455. In senso analogo, già Cass. pen., Sez. IV, 21 aprile 2016, n. 22837).

La sentenza del 14 luglio 2025, n. 25729, si pone, quindi, come è evidente, in perfetta continuità con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. Eppure merita particolare rilievo per due ordini di ragioni.

In primo luogo perché precisa che il tema dei limiti di operatività della delega di funzioni conferita da parte delle figure apicali, di cui al disposto dell'art. 16 d.lgs. n. 81/2008 per la materia della prevenzione antinfortunistica, assume una valenza espansiva. In tal senso si è affermato che, pur essendo l'istituto della delega di funzioni espressamente disciplinato con riferimento alla prevenzione nei luoghi di lavoro, al di fuori di tale settore, i requisiti della delega non possono ritenersi meno rigorosi di quelli tipizzati dal legislatore[1].

La seconda ragione di interesse risiede nel fatto che la pronuncia rappresenta una virata in senso restrittivo da parte della Suprema Corte, che impone una revisione delle modalità di delega, prevedendo requisiti più stringenti e un reale obbligo di vigilanza attiva.

Nello specifico, la Corte precisa che per la delega di funzioni debbano essere rispettati i seguenti criteri:

a) forma scritta;

b) determinatezza nelle funzioni, non potendo la delega avere carattere generale;

c) effettività dei poteri, stante che il delegato deve essere messo concretamente nella condizione di esercitare le funzioni attribuitegli;

d) professionalità, dovendo la persona delegata possedere le competenze tecniche adeguate al ruolo esercitato;

e) autonomia di spesa;

f) contenuto specifico e delimitato, il che comporta che la delega deve riguardare settori ben individuati di competenza e non può mai comprendere le scelte strategiche fondamentali o gli

[1] Sulla questione si veda anche Cass. pen., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 31421 che ha precisato che «*La disciplina della delega di funzioni prevista dall'art. 16 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza del lavoro, si estende anche alla delega conferita in altri settori tra i quali quello relativo agli obblighi previdenziali e assistenziali*».

assetti strutturali dell'organizzazione, che restano di esclusiva competenza degli organi apicali dell'ente;

g) alta vigilanza, in forza della quale anche dopo aver delegato, il datore di lavoro mantiene un obbligo di verifica sull'operato del delegato, dovendo controllare, seppur in modo non di dettaglio, che questi svolga correttamente i compiti assegnati, ed intervenire in caso di gravi inadempimenti o violazioni.

La delega di funzioni non comporta, pertanto, una cessione integrale della posizione di garanzia in materia di sicurezza. La delega può avere effetto liberatorio solo se l'evento dannoso occorso è riconducibile a una disfunzione occasionale nell'ambito delle funzioni effettivamente delegate. Invece, la responsabilità del vertice permane quando l'infortunio o il disastro sia dovuto a carenze strutturali, gravi difetti organizzativi o a errate scelte strategiche da parte dell'azienda.

In tal senso, la sentenza oggetto di commento segna un inasprimento nell'interpretazione dei principi in materia di delega di funzioni.

Sulla materia, in dottrina, si rinvia a: E. M. CANZI, *La responsabilità penale degli amministratori tra delega di funzioni e procedura endoconsiliare in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Le Società*, 2025, 1, p. 73 ss.; P. PASCUCCI, A. DELOGU, *Salute e sicurezza sul lavoro*, in G. SANTORO PASSARELLI, D. MEZZACAPO D., A. PRETEROTI, L. VALENTE (a cura di), *Diritto e processo del lavoro e della previdenza sociale. Privato e pubblico*, 2025, Utet giuridica, Torino, p. 2375 ss.; B. PATERRA, *L'individuazione del soggetto attivo di reati in materia di sicurezza sul lavoro alla luce della distinzione tra delega di funzioni e delega gestoria*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2025, 1-2, p. 19 ss.; G. ZAMPINI, *Delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro e responsabilità dei membri del CdA*, in *Lav. giur.*, 2025, 5, p. 475 ss.; E. DEL FORNO, R. ROVERO, *Infortuni sul lavoro: delega di funzioni e obbligo di vigilanza*, in *Riv. pen.*, 2024, 2, p. 180 ss.; B. DEIDDA, *Attività di vigilanza, in prevenzione e repressione nel settore ferroviario. Individuazione delle figure di garanzia nelle aziende complesse*, in *Dir. sic. lav.*, 2023, 1, 2, p. 62 ss.; E. DEL FORNO, R. ROVERO, *La delega di funzioni e le differenze rispetto alla delega gestoria nel sistema delle posizioni di garanzia in materia di tutela della salute dei lavoratori*, in *Riv. pen.*, 2023, 4, p. 405 ss.; P. PASCUCCI, *La sicurezza sul lavoro alla prova dell'effettività: l'obbligo di individuazione dei preposti*, in *Lav. dir. eur.*, 2022, 3; G. PISTORE, *Delega di funzioni e responsabilità civile in materia prevenzionistica*, in *Lav. giur.*, 2022, 6, p. 604 ss.; P. PASCUCCI, *Il d.lgs. n. 81/2008 e i nuovi scenari del lavoro*, in *Dir. sic. lav.*, 2021, p. 36 ss.; P. PASCUCCI, *Salute e sicurezza sul lavoro, responsabilità degli enti, modelli organizzativi e gestionali*, in *Riv. giur. lav.*, 2021, p. 537 ss.; P. PASCUCCI, *Delega delle funzioni su doppio binario. Cambia la responsabilità dei vertici*, in *Sic. lav.*, Il Sole 24 Ore, 2009, p. 24 ss.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione civile relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025.

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 4 luglio 2025 (ud. 2/4/2025), n. 18202 *(Pres. Doronzo, Est. Michelini)*

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Art. 41 c.p. – Nesso di causalità – Rapporto causale tra evento e danno.

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si applica la regola contenuta nell'art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni.

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Malattie professionali – Nesso di causalità – Rapporto causale tra evento e danno – Amianto – Ambiente di lavoro – Art. 2087 c.c. - Strumenti di protezione individuale.

In tema di risarcimento del danno in caso di violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia; una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l'esposizione all'amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e, poi, il decesso.

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Malattie professionali – Nesso di causalità – Rapporto causale tra evento e danno – Onere della prova – Ambiente di lavoro – Art. 2087 c.c. – Strumenti di protezione individuale – Responsabilità contrattuale – Art. 1218 c.c.

In tema di risarcimento del danno in caso di violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione devono essere modulati in relazione alle concrete

circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo. Infatti, il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex *art. 1218 c.c.*

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Malattie professionali – Nesso di causalità – Rapporto causale tra evento e danno – Amianto – Sostanze nocive – Ambiente di lavoro – Art. 2087 c.c. – Prova liberatoria – Artt. 9 e 21 D.P.R. n. 303/1956.

In tema di protezione dei lavoratori dall'amianto e da sostanze nocive, ai fini della responsabilità datoriale, va escluso il raggiungimento della prova liberatoria nella predisposizione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 9 e 21 D.P.R. n. 303/1956, in mancanza di dimostrazione dell'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non espressamente dettati dalla legge (o da altre fonti equiparate), fossero tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche e dagli standard di sicurezza normalmente osservati. Di conseguenza, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell'ambiente di lavoro, a prescindere sia dall'accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie - essendo comunque accertata la nocività della polvere, di qualsiasi sostanza, per l'apparato respiratorio - sia dall'acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa, e letale, rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all'epoca dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 28 luglio 2025 (ud. 6/6/2025), n. 21714 *(Pres. Marotta, Est. Cavallari)*

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Art. 2087 c.c. – Nesso di causalità – Rapporto causale tra evento e danno – Equo indennizzo per la causa di servizio.

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all'identico evento dannoso; ne consegue che, una volta dimostrato il detto nesso causale, grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell'evento lesivo.

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Norme di cautela – Nesso di causalità – Rapporto causale tra evento e danno – Onere della prova – Inadempimento – Luogo di lavoro.

In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del relativo nesso causale può essere generalmente ricavata dal giudice in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo stesso fatto generatore, medesimo nesso causale e identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il detto giudice deve specificamente indicare in motivazione.

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Norme di cautela – Nesso di causalità – Rapporto causale tra evento e danno – Onere della prova – Inadempimento – Luogo di lavoro.

In tema di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l'onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento lesivo. In particolare, il giudice chiamato a stabilire tale responsabilità, nel decidere se il detto datore abbia adempiuto a siffatto onere, deve: a) valutare se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l'incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti nel sinistro; b) accertare se egli, se del caso anche per mezzo del suo responsabile del servizio, abbia: 1) vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione; 2) garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali; 3) ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente.

Cass. civ., Sez. Lav., Sent. 4 agosto 2025 (ud. 11/6/2025), n. 22540 *(Pres. Manna, Est. Ponterio)*

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Art. 77 d.lgs. n. 81/2008 – Dispositivi di protezione individuale – Condizioni di igiene – Manutenzione dei dispositivi di protezione individuale.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, ove i dispositivi di protezione individuale consistano in capi di abbigliamento che proteggono i lavoratori da specifici rischi, il lavaggio degli stessi rientri nelle "condizioni di igiene" che il datore di lavoro è tenuto ad assicurare, ai sensi del citato art. 77, d.lgs. n. 81/2008. Tale conclusione non può dirsi contraddetta dalla previsione per cui le condizioni di igiene sono garantite "mediante la manutenzione" dei dispositivi di protezione poiché, ove essi siano capi di vestiario, il lavaggio rappresenta una delle modalità per realizzarne la "manutenzione", vale a dire per mantenere gli stessi in buono stato.

Cass. civ., Sez. Lav., Ord. 4 settembre 2025 (ud. 30/4/2025), n. 24562 *(Pres. Leone, Est. Caso)*

Sicurezza sul lavoro – Infortuni sul lavoro – Art. 2087 c.c. – Art. 20 d.lgs. n. 81/2008 – Art. 2104 c.c. – Obbligo di diligenza.

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 20 d.lgs. n. 81/2008. costituisce esplicazione del generale obbligo di diligenza posto a carico dei lavoratori dall'art. 2104 c.c. ed esigibile nei confronti dei medesimi in relazione alla natura della prestazione dovuta e all'interesse dell'impresa, dovendo peraltro il dipendente, ai sensi del secondo comma dell'articolo citato, osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Cass. civ., Sez. Lav., Sent. 11 settembre 2025 (ud. 11/6/2025), n. 24996 *(Pres. Manna, Est. Leone)*

Sicurezza sul lavoro – Covid-19 – Certificazione verde– Green pass – Ambiente di lavoro - Sospensione del rapporto di lavoro.

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, la scelta prioritaria del legislatore risulta essere stata nel senso di richiedere la certificazione verde per fornire la prestazione di lavoro, e ciò al fine di garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, e, contestualmente, di non penalizzare, se non con la perdita della retribuzione, i lavoratori che scegliessero di non vaccinarsi e, comunque, di restare privi della suddetta certificazione. L'opzione in tal modo adottata ha dunque considerato che l'obbligo di possesso della certificazione fosse solo collegato alla possibilità di rendere la prestazione, e che l'assenza di quest'ultima, e dunque il venir meno del sinallagma prestazione/retribuzione, fosse l'unico effetto negativo considerato dalla disposizione. La chiara previsione della assenza di conseguenze disciplinari e della conservazione del posto di lavoro rende plastica la volontà di contenere l'ambito di applicazione di quanto disposto, destinato alla sola finalità collettiva di tutela dei luoghi di lavoro e dei lavoratori "attivi", con l'assicurazione di tener lontani, con una sospensione del rapporto, i lavoratori che, rimasti privi della certificazione, non erano in grado di fornire la propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza per l'ambiente esterno.

Cass. civ., Sez. Lav., Sent. 12 settembre 2025 (ud. 2/7/2025), n. 25113 *(Pres. Pagetta, Est. Amendola)*

Sicurezza sul lavoro – Dovere di sicurezza in capo al datore di lavoro – Controllo sull'organizzazione – Condotta eziologica dell'evento – Appalti - Prestazioni d'opera.

In tema di salute e sicurezza sul lavoro, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua

condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Sicurezza sul lavoro – Dovere di sicurezza in capo al datore di lavoro – Controllo sull'organizzazione – Condotta eziologica dell'evento – Appalti – Art. 26 d.lgs. n. 81/2008 – Infortunio sul lavoro.

In tema di salute e sicurezza sul lavoro negli appalti, il datore di lavoro committente, che affidi lavori, servizi o forniture ad impresa appaltatrice nell'ambito della propria azienda nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo della medesima, è tenuto,ove abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, all'adempimento degli specifici obblighi imposti dall'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.; nel caso di inadempimento di tali obblighi, il committente può essere ritenuto responsabile dell'infortunio sul lavoro occorso ai dipendenti dell'impresa appaltatrice, anche in mancanza di qualsiasi ingerenza sull'attività di quest'ultima.

Cass. civ., Sez. Lav., Sent. 24 settembre 2025 (ud. 9/7/2025), n. 26021 *(Pres. Doronzo, Est. Riverso)*

Sicurezza sul lavoro – Onere della prova – Responsabilità del datore di lavoro – Inadempimento – Cautele – Evento dannoso.

*Ai sensi dell'art. 1218 c.c., è dato al debitore - e quindi nel rapporto di lavoro al datore - di provare che l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile. In materia di sicurezza sul lavoro, il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo, sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano di fatto rispettate; ne consegue che, in tutte le ipotesi in cui vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili "*ex ante*" ed idonee ad impedire il verificarsi dell'evento dannoso, la condotta colposa del prestatore non può avere alcun effetto esimente e neppure può rilevare ai fini del concorso di colpa.*

Rischio elettivo – Responsabilità esclusiva del lavoratore – Contegno abnorme – Scelta arbitraria – Condizioni di rischio estranee – Causa esclusiva.

Il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività

lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di Cassazione penale relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 1° luglio 2025 (ud. 25/6/2025), n. 24300 (*Pres. Montagni, Est. Vignale*)

Cantiere temporaneo e mobile – Gravi lesioni – Terzo soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro – Violazione di norme antinfortunistiche – Nesso causale – Anormalità – Atipicità – Eccezionalità – Esclusione – Violazione di regola cautelare volta a eliminare o ridurre il rischio specifico.

Le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo".
(Nel caso di specie, la presenza nel cantiere del soggetto infortunato - colpito al capo da un pezzo di materiale lapideo staccatosi dal solaio, a seguito del quale conseguì una tetraplegia di tipo B con invalidità totale e inabilità lavorativa permanente - non rivestiva carattere di eccezionalità, poiché era stato contattato dal coordinatore per eseguire lavori di falegnameria e concordare un preventivo. Il soggetto aveva fatto ingresso nell'area di cantiere e nel locale pericoloso, esponendosi al rischio lavorativo che il direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase esecutiva aveva l'obbligo giuridico di prevenire).

Cantieri temporanei e mobili – Coordinatore per l'esecuzione – Posizione di garanzia – Compiti di alta vigilanza – Piano di sicurezza e coordinamento – Piano operativo di sicurezza.

Nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 81/08, la posizione di garanzia ricoperta dal coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica. Al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione spettano "compiti di "alta vigilanza", consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori; b) nella verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento; c) nell'adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS. Il coordinatore opera attraverso procedure e ha un potere-dovere di intervento diretto solo quando constata una situazione di pericolo grave ed imminente, nel qual caso può sospendere le singole lavorazioni (art. 92, co. 1 lett. f) d.lgs. n. 81/2008). Il coordinatore per l'esecuzione identifica momenti topici delle lavorazioni e predispone attività che assicurino rispetto ad esse l'attuazione dei piani attraverso la mediazione dei datori esecutori; egli non può esimersi dal prevedere momenti di verifica della effettiva attuazione di quanto esplicato e previsto, ma, tuttavia, queste azioni di verifica non possono essere quotidiane e devono avere una periodicità significativa e non burocratica (cioè dettata da necessità che risultino idonee allo scopo e non routinarie). A tal riguardo, l'accertamento giudiziale volto a valutare eventuali responsabilità del coordinatore, non deve ricercare i segni di una presenza diuturna, ma le tracce delle azioni di coordinamento, di informazione, di verifica, e la loro adeguatezza sostanziale. In merito ai contenuti minimi del PSC, il coordinatore ha il compito di prendere in considerazione le fonti di pericolo rappresentate: dall'ambiente di lavoro, dal modo in cui nel cantiere sono organizzate le attività, dalle procedure lavorative e dalla convergenza in cantiere di più imprese.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 4 luglio 2025 (ud. 28/5/2025), n. 24617 (*Pres. Di Salvo, Est. Pezzella*)

Lavori edili – Infortunio sul lavoro – Morte dell'operaio – Esonero di responsabilità del committente – Delega di poteri decisori e di spesa al direttore dei lavori – Pubblici appalti – Non sussiste – RUP – Posizione di garanzia – Fase genetica dei lavori – Svolgimento dei lavori – Piani di sicurezza – Redazione – Attuazione – Adeguatezza – Specificità.

A norma dell'art. 93 d.lgs. n. 81/08, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Tuttavia, ai sensi dell'art. 89 lett. e) D.Lgs. n. 81/08 responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal testo unico lavoro, ma nel campo di applicazione degli appalti pubblici responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Ciò implica che la nomina di un direttore dei lavori esonera il committente dai suoi obblighi solo se al soggetto delegato, nominato responsabile dei lavori, siano delegati anche i poteri decisori e di spesa propri del committente. E che, nell'ambito dei pubblici appalti, responsabile dei lavori è sempre il responsabile del procedimento e tale responsabilità non può essere delegata, non potendosi delegare il potere decisorio e di spesa che è in capo all'Amministrazione. Con specifico riferimento alle opere pubbliche, in tema di

infortuni sul lavoro, sussiste a carico del responsabile unico del procedimento, ex *art. 6 D.P.R. n. 494 del 1996, una posizione di garanzia connessa ai compiti di sicurezza non solo nella fase genetica dei lavori, laddove vengono redatti i piani di sicurezza, ma anche durante il loro svolgimento, nel quale ha l'obbligo di sorvegliarne la corretta attuazione, controllando anche l'adeguatezza e la specificità dei piani di sicurezza rispetto alla loro finalità, preordinata all'incolumità dei lavoratori.*

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 11 luglio 2025 (ud. 20/3/2025), n. 25564 (*Pres. Dovere, Est. Bellini*)

Infortunio sul lavoro – Accertamento del fatto colposo – Individuazione della regola cautelare preesistente alla condotta – Titolare di posizione di garanzia – Accertamento colpa oggettiva – Accertamento causalità della colpa – Valutazione *ex ante* della condotta colposa – Circostanze del caso concreto.

Ai fini dell'accertamento del fatto colposo, è sempre necessario individuare la regola cautelare preesistente alla condotta, che ne indica le corrette modalità di svolgimento, non potendo il giudice limitarsi a fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza senza indicare in concreto quale sia il comportamento doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare. A tal fine, prima di riconoscere l'inosservanza della regola cautelare concernente la verifica del corretto funzionamento della macchina, l'inosservanza degli obblighi manutentivi e l'omessa segnalazione del malfunzionamento, i giudici di merito avrebbero dovuto identificare la causa del difetto di funzionamento, soprattutto allorquando la difesa tecnica degli imputati aveva contrastato, fin dal giudizio di primo grado, la prospettazione accusatoria tesa ad accreditare un intenzionale aggiramento del sistema di sicurezza, avallato dal datore di lavoro e dal preposto, in quanto l'esatta ricostruzione in termini fattuali di un evento, le cui cause possono essere molteplici costituisce la condizione preliminare per poi accertare se il titolare della posizione di garanzia aveva osservato la regola cautelare che impone una specifica condotta (accertamento della colpa oggettiva) e se, al contempo, l'evento realizzato costituiva la concretizzazione del rischio di cui l'osservanza della regola cautelare costituiva presidio (causalità della colpa e cioè se l'osservanza del comportamento doveroso avrebbe impedito l'evento infortunistico). L'accertamento della condotta impeditiva esigibile da parte del garante deve essere compiuta con valutazione ex ante, *che tenga conto delle circostanze del caso concreto.*
(Il caso di specie riguarda un infortunio sul lavoro a seguito del quale il lavoratore ha riportato lesioni personali gravi, consistite nella amputazione dell'apice F3 della falange del dito indice della mano destra, mentre questi era intento nella lavorazione con macchina hamburgatrice sprovvista di apposito riparo mobile trasparente atto a proteggere le parti del corpo dell'operatore dal dispositivo porzionatore degli hamburger, e con il sensore del blocco di sicurezza non funzionante. La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata in relazione al motivo di doglianza prospettato dai ricorrenti circa la manifesta illogicità del percorso argomentativo con cui è stata ravvisata, da parte della Corte d'Appello, la ricorrenza di profili di colpa con riferimento all'inosservanza agli obblighi manutentivi della macchina in capo al datore di lavoro e a quelli di segnalazione facenti capo al preposto. Risulta in particolare manifestamente illogica la motivazione nella parte in cui ha riconosciuto che l'accertato difetto

di funzionamento della protezione, che aveva dato luogo alla esclusione del sistema di sicurezza, fosse riconducibile ad una consapevole elusione della misura di sicurezza, ovvero ad un difetto di manutenzione e di controllo riconducibile ai ricorrenti).

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 15 luglio 2025 (ud. 9/4/2025), n. 25930 (*Pres. Est. Ciampi*)

Cantieri edili – Lavori in quota – Infortuni sul lavoro – Rischio di caduta dall'alto – Cinture di sicurezza – Presidi antinfortunistici – Assenza – Inidoneità – Prassi elusiva – Condotta imprevedibile o abnorme del lavoratore – Non invocabile,

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro nei cantieri edili, per le opere da eseguire ad altezza superiore a due metri, l'uso delle cinture di sicurezza non può sostituire l'obbligo di apprestare presidi di sicurezza come impalcature, ponteggi a altre opere provvisionali e deve essere adottato in tutti i casi in cui il lavoratore sia esposto al rischio di caduta dall'alto, tranne che nella ipotesi di presenza di impalcati di protezione e di parapetti idonei a scongiurare del tutto il rischio di caduta. In caso di incidente originato dall'assenza, dall'inidoneità delle misure di sicurezza o da un'invalsa prassi elusiva dei presidi antinfortunistici, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato che eventualmente abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del comportamento del lavoratore, con la conseguenza che una condotta, anche avventata, del lavoratore, se realizzata mentre egli è dedito al lavoro affidatogli, può essere invocata come imprevedibile o abnorme solo se il datore di lavoro ha adempiuto a tutti gli obblighi impostigli in materia di sicurezza.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 21 luglio 2025 (ud. 5/6/2025), n. 26595 (*Pres. Dovere, Est. Ranaldi*)

Prevenzione infortuni sul lavoro – Noleggio del macchinario – Nolo a freddo – Nolo a caldo – Locatore – Norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato – Impresa locataria – Obblighi di tutela nei confronti dell'addetto al macchinario – Rischi specifici – Rischio interferenziale – Non sussiste.

La figura contrattuale del noleggio del macchinario (nelle due ipotesi di c.d. "nolo a freddo" e "nolo a caldo", vale a dire, rispettivamente, senza e con operatore fornito dal noleggiatore) comporti alcune questioni sul piano dell'applicazione della normativa prevenzionistica di cui al d.lgs. n. 81/08 (al di là dell'evidente obbligo, da parte del noleggiatore/fornitore, di garantire funzionalità e sicurezza del macchinario ex *art. 23 d.lgs. n. 81/08). In linea generale, premesso che tale figura contrattuale rientra nell'alveo del contratto di locazione disciplinato dagli artt. 1571 cod. civ. e segg., si deve osservare che, nell'ipotesi di "nolo a freddo", in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il soggetto titolare dell'impresa che noleggia macchinari non ha l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione che l'appaltatore di lavori deve adottare in favore dei lavoratori alle sue*

dipendenze, e pertanto non assume, nei confronti di questi ultimi, una posizione di garanzia in relazione ai rischi specifici connessi all'ambiente di lavoro nel quale essi sono chiamati ad operare, non esercitando alcuna attività produttiva. Sul piano antinfortunistico, in relazione all'ipotesi di "nolo a caldo", appare rilevante la distinzione con il contratto di appalto (artt. 1655 cod. civ. e segg.): nell'appalto, l'appaltatore si impegna con il committente a compiere un'opera (o un servizio) ed a tal fine deve organizzare autonomamente, ed a proprio rischio, i mezzi di produzione ed il lavoro; nel "nolo a caldo", invece, il locatore mette solo a disposizione il macchinario e l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nell'attività produttiva e nell'organizzazione dell'impresa locataria. Ne discende che, nel contratto di noleggio propriamente detto, non essendovi alcuna attività autonoma da parte del locatore rispetto all'attività svolta dall'impresa locataria, il primo risponderà solo delle conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all'utilizzo del macchinario noleggiato; per il resto, invece, l'impresa esecutrice/locataria che utilizzi nella propria organizzazione lavorativa il macchinario e il dipendente ad esso addetto, fornito dal locatore, avrà nei confronti dell'operatore alieno gli stessi obblighi di tutela che ordinariamente assume nei confronti dei propri lavoratori, compatibilmente con le particolari condizioni di utilizzo della sua prestazione ed in relazione agli specifici rischi connessi all'attività lavorativa svolta. Entro tali limiti, in definitiva, non si pone un rischio di interferenza tra l'attività della ditta locatrice del macchinario rispetto a quella locataria, proprio perché in tale ambito la prestazione del noleggiatore non è indipendente ma si inserisce nell'organizzazione altrui ai fini della realizzazione di un'opera; sicché in tale ipotesi non scattano gli obblighi di coordinamento e cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/08.

Terzo soggetto passivo estraneo all'attività e all'ambiente di lavoro – Evento dannoso – Violazione di norme antinfortunistiche – Nesso causale – Anormalità – Atipicità – Eccezionalità.

In tema di prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell'esercizio della loro attività, ma anche dei terzi che si trovino nell'ambiente di lavoro, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell'impresa, di talché, ove in tali luoghi si verifichino, a danno del terzo, i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista, tra siffatta violazione e l'evento dannoso, un legame causale e la norma violata miri a prevenire l'incidente verificatosi, e sempre che la presenza di soggetto passivo estraneo all'attività ed all'ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell'infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 21 luglio 2025 (ud. 1/7/2025), n. 26615 (*Pres. Montagni, Est. Calafiore*)

Distacco fittizio di lavoratori – Datore di lavoro formale – Datore di lavoro sostanziale – Obblighi di prevenzione e protezione – Posizione di garanzia.

In caso di distacco fittizio di lavoratori - in quanto avvenuto al di fuori dei casi previsti dall'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 276/03 - gli obblighi di prevenzione e protezione, di cui al d.lgs. n. 81/08, gravano, ai sensi dell'art. 299 dello stesso decreto, sia sul distaccante fittizio, il quale mantiene la qualifica di datore di lavoro in senso formale a norma dell'art. 2, d.lgs. n. 81/08, sia su colui presso il quale i lavoratori sono distaccati, il quale assume la qualifica di datore di lavoro di fatto, dal momento che si serve concretamente degli stessi.
*Se il distacco è solamente fittizio - ossia non sorretto da alcun interesse effettivo del distaccante - non si produrrà quello spostamento degli obblighi di protezione e prevenzione dal distaccante al distaccatario che si avrebbe in caso di distacco legittimo. Ne consegue che risulteranno gravati dalla posizione di garanzia propria del datore di lavoro (in tutta la sua estensione) sia il datore di lavoro formale (*id est*, il distaccante fittizio), a norma dell'art. 2, decreto citato, sia il datore di lavoro sostanziale o di fatto (*id est*, il distaccatario fittizio), a norma dell'art. 299, medesimo decreto. Sul distaccatario fittizio, infatti, verrà a gravare una posizione di garanzia ulteriore e concorrente rispetto a quella del datore di lavoro formale, e che trova la propria origine normativa nell'art. 299, in quanto è proprio il distaccatario fittizio a servirsi di fatto del lavoratore, dovendone garantire la sicurezza. L'art. 299, d.lgs. n. 81/08 si interpreta nel senso che l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.*

Datore di lavoro – Delega – Obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza – Organizzazione aziendale complessa – Strumento organizzativo – Efficace gestione dei rischi – Obbligo datoriale di vigilanza e controllo.

Gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, al fine di consentire all'organizzazione aziendale complessa di ripartire i compiti relativi alla più efficace gestione dei rischi e sempre che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, fermo restando l'obbligo, per il datore di lavoro, di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Si tratta, dunque, di strumento organizzativo che consente di organizzare al meglio l'attività di prevenzione e sicurezza nelle organizzazioni complesse, ma che non può interferire con le responsabilità derivanti dalle strategie di gestione dell'impresa.

Norme sulla sicurezza sul lavoro – Plurimi titolari – Direttore tecnico – Dirigente – Capo cantiere – Preposto – Autonome posizioni di garanzia.

Qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia: in particolare, il direttore tecnico ed il capo cantiere, figure inquadrabili rispettivamente in quella del dirigente e del preposto, sono titolari di autonome

posizioni di garanzia, seppure a distinti livelli di responsabilità, dell'obbligo di dare attuazione alle norme dettate in materia di sicurezza sul lavoro. Ne consegue che la nomina di un capo cantiere non implica di per sé il trasferimento a quest'ultimo della sfera di responsabilità propria del ruolo dirigenziale del direttore tecnico.

Cass. pen., S.U., Sent. 28 luglio 2025 (ud. 10/4/2025), n. 27515 (*Pres. Cassano, Est. Andreazza*)

Delitto di epidemia colposa – Artt. 438 e 452 c.p. – Configurabile in forma omissiva – Posizione di garanzia – Obbligo giuridico di impedire l'evento – Nesso causale – Omissione – Diffusione di germi patogeni – Bene collettivo della salute.

Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva. Per aversi reato nella forma omissiva, dovrà sussistere, alla stregua dei principi generali, in primo luogo la prova degli elementi in base ai quali opera la previsione dell'art. 40, secondo comma, cod. pen., ovvero la sussistenza, in capo al soggetto agente, dell'obbligo giuridico di attivarsi, discendente dalle fonti di responsabilità che la giurisprudenza di questa Corte ha, nel tempo, individuato; in secondo luogo, con specifico riguardo al reato di epidemia, da tenere sempre necessariamente distinto dai reati che si limitino a ledere la salute individuale, sarà necessaria la valutazione, da compiere in presenza di una legge scientifica di copertura e secondo i principi della causalità generale, circa l'omesso impedimento della diffusione del germe a determinare o a concorrere nella determinazione del fenomeno rapido, massivo ed incontrollabile, lesivo del bene collettivo della salute e incontestabilmente proprio del reato in esame.
(Il caso di specie riguardava la diffusione di Covid-19 all'interno di una struttura ospedaliera a causa della condotta negligente del soggetto delegato del datore di lavoro *ex* art. 16, comma 3-*bis*, d.lgs. n. 81/08, non fornendo ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, non assicurando ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata al rischio proveniente da tale virus, e non adottando misure collettive e individuali di protezione dal rischio biologico del predetto virus).

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 31 luglio 2025 (ud. 10/6/2025), n. 28018 (*Pres. Vignale)*

Inosservanza regola cautelare – Evento dannoso – Rapporto di causalità – Condotta imprudente della persona offesa – Interruzione – Sistema di sicurezza – Evidenti criticità – Esclusione – Carenze nelle ispezioni – Responsabilità colposa del datore di lavoro – Sussiste.

L'interruzione del rapporto di causalità tra l'evento dannoso e l'inosservanza della regola cautelare in capo al datore di lavoro, in ragione della imprudente condotta del lavoratore/persona offesa, è da escludersi quando il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità. Le disposizioni di sicurezza perseguono infatti il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa

prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, latrici di possibili rischi per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori. La responsabilità colposa del datore di lavoro per l'infortunio accorso al lavoratore non è esclusa dalla circostanza che in occasione di visite ispettive non siano stati mossi rilievi in ordine alla sicurezza di una macchina o alla regolarità di impianti, in quanto la normativa antinfortunistica pone direttamente a carico dell'imprenditore l'obbligo di attuare le misure previste e di accertarsi della loro esistenza; il destinatario di tale obbligo non può eluderlo trincerandosi dietro (sempre possibili) carenze o superficialità di osservazione verificatesi nel corso di ispezioni, oppure dietro pareri sommariamente espressi.
(Il caso di specie riguardava l'infortunio di un lavoratore, che riportava lesioni personali gravi per ustioni subite dal capo, tronco e arti superiori mentre era intento ad attività di bonifica e recupero polvere da sparo e bossoli esausti in prossimità di una macchina di caricamento cartucce, nel momento in cui da sotto la macchina si verificava una disconnessione con perdita di isolamento dei cavi di alimentazione, a seguito dell'uso di una scopa da parte del lavoratore, che innescava la polvere da sparo, cui seguiva un principio di incendio. Le protezioni esistenti, mediante fotocellule, erano sollevate da terra di circa un metro consentendo così al lavoratore di accedere alla superficie posta sotto il macchinario eludendo il sistema di sicurezza).

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 1° agosto 2025 (ud. 8/7/2025), n. 28202 (*Pres. Di Salvo, Est. Calafiore)*

Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori – Centralità della prevenzione – Rischio effettivo – Rischi presenti sul luogo di lavoro – Posizioni di garanzia – Datore di lavoro – Vigilanza – Esclusione di responsabilità – Condotta del lavoratore – Eccezionalità – Abnormità – Esorbitanza.

La normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è fondata sul principio di matrice Eurounitaria, a partire dalla Direttiva 89/391/CEE, che aveva già trovato attuazione con il d.lgs. n. 626/94, della centralità della prevenzione, il che impone la costante ricerca del rischio effettivo e che non si presta alla sufficienza di un rischio genericamente individuato in ragione del tipo di ambiente lavorativo interessato. I datori di lavoro, dirigenti, committenti, i preposti e tutti coloro che si definiscono "garanti" sono tenuti ad organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni e per far ciò è indispensabile individuare quali siano i rischi presenti sul luogo di lavoro e, caso per caso, quale sia stato il rischio in cui si sia concretizzato l'evento ai danni del lavoratore. Il datore di lavoro in quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha infatti il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici, vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile.

Cass. pen., Sez. 3°, Sent. 1° settembre 2025 (ud. 6/6/2025), n. 30030 (*Pres. Ramacci, Est. Andronio)*

Violazioni antinfortunistiche – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto – Adozione delle misure di sicurezza – Rilevanza come comportamento successivo – Valutazione sull'episodio concreto.

*In tema di applicazione dell'art. 131-*bis *c.p. il giudice del merito deve considerare la possibile rilevanza dell'adozione delle misure di sicurezza come comportamento successivo rilevante ai fini dell'applicazione della norma, senza che tale valutazione implichi automaticamente l'applicazione della causa di non punibilità, dovendo il giudice del merito effettuare una valutazione sull'episodio concreto, laddove altrimenti un improprio automatismo applicativo genererebbe l'abrogazione tacita della causa di estinzione del reato di cui all'art. 301 d.lgs. n. 81/08.*

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 1° settembre 2025 (ud. 13/5/2025), n. 30039 *(Pres. Ciampi, Est. Branda)*

RSPP – Consulente – Potere decisionale – Responsabilità in concorso – Errore tecnico – Suggerimento sbagliato – Omissione nella segnalazione – Situazioni di rischio colposamente non considerate.

Chi ha assunto il ruolo di RSPP, in quanto consulente del datore di lavoro privo di potere decisionale, risponde dell'evento in concorso con il datore di lavoro, solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi dando un suggerimento sbagliato od omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate.

Posizione di garanzia – Committente – Cantiere edile – Obbligato in via principale – Effetto liberatorio – Responsabile dei lavori - Delega.

In ordine alla posizione di garanzia originaria del committente, in materia di infortuni sul lavoro in un cantiere edile, il committente rimane il soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza, atteso che l'effetto liberatorio si verifica solo a seguito della nomina del responsabile dei lavori e nei limiti dell'incarico conferito a quest'ultimo. Solo in caso di delega, quindi, sul responsabile dei lavori gravano tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza, essendo egli chiamato a svolgere un ruolo di super-controllo consistente, tra l'altro, nella verifica che i coordinatori dei lavori adempiano agli obblighi su loro incombenti.

Dovere di sicurezza – Datore di lavoro – Controllo sull'organizzazione – Incidenza della condotta – Scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera – Percepibilità di situazioni di pericolo.

Il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo.

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione – CSE – Posizione di garanzia – Alta vigilanza – Rischio interferenziale – Adeguamento del piano di sicurezza – Obbligo di sospensione delle lavorazioni – Controllo sul POS.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) riveste una posizione di garanzia caratterizzata da "alta vigilanza" sul cantiere. Egli deve farsi carico della generale configurazione di quelle lavorazioni che comportano un rischio interferenziale, attraverso l'espletamento di una funzione di alta vigilanza, salvo l'obbligo di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato ed immediatamente percettibile, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate. Inoltre, ha il compito di controllo sul POS, non limitato alla regolarità formale dello stesso e alla astratta fattibilità delle lavorazioni con i mezzi ivi indicati, ma si estende alla verifica della compatibilità di tale lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestati dall'impresa.

Luogo di lavoro – Misure antinfortunistiche – Attività implicante prestazioni di lavoro – Cantiere – Luogo in cui i lavoratori siano costretti a recarsi – Effettiva utilizzazione di un'area per un'attività lavorativa.

Nella nozione di luogo di lavoro, rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro. Nel predetto ambito rientra non soltanto il cantiere, ma anche ogni altro luogo in cui i lavoratori siano necessariamente costretti a recarsi per provvedere ad incombenze inerenti all'attività che si svolge nel cantiere. In forza di tali principi, l'identificazione di un'area come cantiere non può prescindere dal dato fattuale, cioè dall'effettiva utilizzazione di un'area per un'attività lavorativa funzionale alle finalità del cantiere.

Posizione di garanzia – Formale investitura – Poteri giuridici del datore di lavoro – Destinatari degli obblighi – Qualifica rivestita – Funzioni in concreto esercitate.

In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 299, d.lgs. n. 81 del 2008, la posizione di garanzia grava anche su colui che, non essendone formalmente investito, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro e ad altri garanti ivi indicati, sicché l'individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

Preposto – Posizione di garanzia – Area di rischio – Poteri esercitati – Compito di vigilare – Rendere edotto delle deficienze – Segnalazione tempestiva al datore di lavoro – Situazioni di pericolo.

Il preposto assume una posizione di garanzia ed è debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori ma solo con riferimento all'area di rischio che è chiamato a gestire in relazione alla natura e alla entità delle funzioni e dei poteri esercitati. Il preposto, pertanto, non ha soltanto il compito di vigilare sull'osservanza delle disposte misure antinfortunistiche, ma anche l'incombenza di rendere edotto delle deficienze delle misure protettive colui che ha l'obbligo di provvedere alla relativa adozione. In sintesi, la responsabilità del preposto si articola su due livelli: la vigilanza sull'osservanza delle misure di sicurezza già predisposte e sull'uso corretto dei dispositivi di protezione; la segnalazione tempestiva al datore di lavoro delle situazioni di pericolo riscontrate e delle deficienze rilevate.

Cass. pen., Sez. 3°, Sent. 18 settembre 2025 (ud. 9/7/2025), n. 31259 (*Pres. Di Stasi, Est. Amoroso*)

Infortuni sul lavoro – Condotta originaria – Evento morte – Successiva condotta colposa dei sanitari – Nesso di causa non interrotto – Causa autonoma – Imprevedibile – Sufficiente a determinare l'evento lesivo.

In materia di responsabilità per infortuni sul lavoro, il nesso eziologico tra la condotta originaria e l'evento morte non può ritenersi interrotto per effetto di una successiva condotta colposa dei sanitari, ove quest'ultima non si configuri come causa autonoma, imprevedibile e da sola sufficiente a determinare l'evento lesivo.

3.1 Le pronunce più rilevanti in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Cass. pen., Sez. 4°, Sent. 1° settembre 2025 (ud. 13/5/2025), n. 30039 *(Pres. Ciampi, Est. Branda)*

D.lgs. n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa dell'ente – Reato commesso nell'interesse o a vantaggio – Reato presupposto – Annullamento del reato.

Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente è subordinata all'accertamento di un reato commesso nell'interesse o a vantaggio dello stesso, da parte di soggetti che agiscono per suo conto. Di conseguenza, l'annullamento del reato presupposto comporta necessariamente l'identica statuizione sulla responsabilità dell'ente stesso.

D.lgs. n. 231/2001 – Responsabilità amministrativa dell'ente – Costituzione di parte civile – Ammissibilità – Parte civile regolarmente costituitasi nei confronti degli imputati – Richiesta risarcitoria verso l'ente.

Nel processo penale instaurato per accertare la responsabilità amministrativa di un ente ai sensi del decreto n. 231/2001, la costituzione di parte civile non è ammissibile. L'esclusione deriva da una precisa scelta del legislatore, che non ha previsto tale istituto nella normativa di riferimento. Tuttavia, non è affatto escluso che una parte civile, regolarmente costituitasi nei confronti degli imputati, accusati di aver agito anche nell'interesse dell'ente, possa avanzare una richiesta risarcitoria verso l'ente medesimo. In tal caso, l'ente viene considerato responsabile civile per i danni causati dai propri dipendenti e risulta quindi obbligato in solido al risarcimento che si sta accertando nel processo penale. Per quanto riguarda le modalità procedurali, la citazione del responsabile civile secondo l'articolo 83 del codice di procedura penale rappresenta un requisito imprescindibile solo quando l'ente non è ancora parte del procedimento e deve esservi richiamato. Al contrario, quando il responsabile civile è già presente nel giudizio, è sufficiente che le parti interessate formulino un'espressa richiesta nei termini stabiliti dall'articolo 83 del codice di procedura penale, specificatamente rivolta all'ente e nell'ambito del medesimo procedimento, al più tardi entro il dibattimento.

Responsabilità amministrativa dell'ente – Reati colposi di evento – Criteri di imputazione oggettiva – Criteri alternativi e concorrenti – Criteri riferiti alla condotta – Interesse – Vantaggio.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante da reati colposi di evento, i criteri di imputazione oggettiva sono alternativi e concorrenti tra di loro e devono essere riferiti alla condotta anziché all'evento. L'interesse è il criterio soggettivo (indagabile ex ante*) consistente nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all'ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno. Dal punto di vista prettamente probatorio, il connotato della sistematicità delle violazioni rappresenta un indizio dell'esistenza dell'elemento finalistico della condotta dell'agente. Tuttavia, è ravvisabile il criterio dell'interesse anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta a un'iniziativa estemporanea, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l'interesse dell'ente. Il vantaggio è criterio oggettivo (da valutare* ex post*), legato all'effettiva realizzazione di un profitto in capo all'ente quale conseguenza della commissione del reato. Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'ente, pur non volendo il*

verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto o della produzione. In caso di violazioni occasionali, occorre la prova dell'oggettiva prevalenza delle esigenze della produzione e del profitto su quella della tutela della salute dei lavoratori quale conseguenza delle cautele omesse, nonché dell'effettivo, apprezzabile vantaggio, consistente nel risparmio di spesa o nella massimizzazione della produzione, che può derivare anche dall'omissione di una singola cautela e dalla conseguente riduzione dei tempi di lavorazione.

Responsabilità amministrativa dell'ente – Colpa di organizzazione – Colpa dei soggetti autori del reato – Inottemperanza da parte dell'ente – Cautele organizzative e gestionali – Modelli di organizzazione.

Il fondamento della responsabilità dell'ente è costituito dalla c.d. "colpa di organizzazione", che costituisce elemento tipico dell'illecito amministrativo e si distingue dalla colpa dei soggetti autori del reato. L'elemento in esame deve intendersi in senso normativo ed è fondato sul rimprovero derivante dall'inottemperanza, da parte dell'ente, all'obbligo di adottare le cautele organizzative e gestionali, necessarie a prevenire la commissione dei reati idonei a fondare la responsabilità del soggetto collettivo, dovendo tali accorgimenti essere consacrati in un documento che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Sotto tale profilo, ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, non sono ex se *sufficienti la mancanza od inidoneità degli specifici modelli di organizzazione o la loro inefficace attuazione, essendo necessaria la dimostrazione della colpa di organizzazione, che caratterizza la tipicità dell'illecito amministrativo e che è distinta dalla colpa dei soggetti autori del reato. I modelli di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 hanno natura e funzione diversa rispetto ai documenti di valutazione dei rischi di cui alla normativa antinfortunistica. Il sistema introdotto dal D.Lgs. 231/2001 impone alle imprese di adottare un modello organizzativo diverso e ulteriore a quello previsto dalla normativa antinfortunistica. D'altro canto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono* ex se *elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente, la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due.*

Onere della prova – Esistenza dell'illecito penale – Colpa di organizzazione dell'ente – Responsabilità autonoma.

Grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della società e l'aver agito nell'interesse di questa, nonché gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo.

Presunzione di conformità – Modelli di organizzazione aziendale – Meccanismo presuntivo di adeguatezza – Standard internazionali riconosciuti – efficacia esimente.

In tema di responsabilità amministrativa degli enti, particolare rilevanza assume la previsione dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. 81/2008, che stabilisce una presunzione di conformità per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL o al British Standard OHSAS 18001: 2007. La disposizione introduce un meccanismo presuntivo di adeguatezza che, pur non determinando un'automatica efficacia esimente, costituisce un elemento di valutazione di particolare pregnanza nell'ambito dell'accertamento della colpa organizzativa. L'esistenza di un modello certificato secondo standard internazionali riconosciuti costituisce, dunque, un elemento che deve essere superato da una compiuta dimostrazione dell'inadeguatezza sostanziale del sistema organizzativo adottato.

Modello di organizzazione e gestione – Dettaglio operativo specifico – Procedure generali – Carattere generale e sistematico – Procedure tecniche di dettaglio – Dettaglio tecnico-operativo.

Il modello di organizzazione e gestione, per sua natura e struttura, non può e non deve scendere nel dettaglio operativo specifico, ma deve limitarsi a delineare i principi, le procedure generali e i flussi informativi necessari per prevenire la commissione di reati. La specificità operativa è demandata ai documenti di valutazione dei rischi, alle istruzioni operative e alle procedure tecniche di dettaglio, che costituiscono strumenti distinti e complementari rispetto al modello organizzativo. Consegue che il modello organizzativo ex *d.lgs. 231/2001 ha una funzione di governance e di controllo dei processi decisionali, non di dettaglio tecnico-operativo. Le procedure ivi contenute devono necessariamente avere un carattere generale e sistematico, poiché la loro funzione è quella di assicurare che le decisioni operative vengano assunte secondo criteri di legalità e nel rispetto dei flussi informativi e di controllo predefiniti. La critica mossa al modello per la loro formulazione "generica" equivale, quindi, a rimproverare al modello organizzativo di avere quella caratteristica che ne costituisce l'essenza e la ragion d'essere. Un modello organizzativo che scendesse nel dettaglio tecnico-operativo specifico non solo eccederebbe le proprie funzioni, ma risulterebbe inadeguato proprio sotto il profilo sistematico e organizzativo.*

Collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT

La rivista è aperta, in particolare, ad accademici, a studiosi ed esperti delle discipline giuridiche; la collaborazione con AMBIENTEDIRITTO.IT è gratuita e volontaria. Può consistere nell'invio di testi e/o di documentazione giuridica (sentenze, ordinanze etc.). Gli scritti e quant'altro inviato, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.

Le proposte di collaborazione, per l'espletamento della procedura di valutazione, possono essere sottoposte alla redazione di AD a questo indirizzo E-mail: **rivista** @ ambientediritto.it.

I riferimenti agli autori dei lavori pubblicati (articoli, commenti, interventi...) saranno citati all'interno del testo ed in una pagina appositamente creata. È inoltre possibile, previo accordo, creare e gestire nuove sezioni del Portale.

L'esubero di nuove informazioni continuamente prodotte ed acquisite *determina un istintivo atteggiamento collettivo di difesa, come segnalano la frantumazione dei linguaggi scientifici in un gran numero di settori e sottosettori spesso scarsamente comunicanti e, nel più vasto riferimento sociale, una cultura sempre più frammentata in tanti interessi particolari e quasi mai tesa alla ricerca con prospettive globali.*

La cultura fortemente frammentata e accelerata *è sfociata sul piano intellettuale e su quello sociale nel senso dell'effimero, è diventata cultura dell'effimero e ha aumentato l'incapacità di creare sintesi come risposte ai problemi giuridici, sociali e del diritto. Occorre articolare collegamenti e interdipendenze capaci di mettere in relazione e valorizzare a pieno tutta la ricchezza, la fecondità e la capacità autoprogettuale di ogni singola disciplina e sottodisciplina. Occorre una ricerca interdisciplinare che sia ricerca di globalità come ricerca di relazione fra diversi frammenti e quindi come ricerca di orizzonti di significati.*

Una comunicazione "certificata del diritto" *è il tentativo complesso di localizzare nella storia l'istante dell'originalità primitiva, di indicare lo stadio larvale di ciò che verrà. Le nostre difficoltà, ovviamente, non alla sola effimera modernità sono imputabili: arduo è imparare a farsi esperti, a vivere.*

AMBIENTEDIRITTO.it - EDITORE ©®

https://www.ambientediritto.it/

La Rivista Giuridica AMBIENTEDIRITTO.IT 1974-9562 è riconosciuta ed inserita nell'Area 12 - (Classe A) - Riviste Scientifiche Giuridiche. ANVUR: Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (D.P.R. n.76/2010). Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR); Autovalutazione, Valutazione periodica, Accreditamento (AVA); Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Repertorio del Foro Italiano Abbr. www.ambientediritto.it. - Catalogo (CINECA) - Codice rivista: E197807 - (Codice DoGi:) 9080 - Archivio Collettivo Nazionale dei Periodici ((ACNP)) Codice rivista PT03461393 - Catalogo internazionale (ROAD), patrocinato dall'UNESCO.